



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **261** registro delibere

Data **22/11/2022**

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO TESO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.) IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.

Il giorno ventidue del mese di novembre dell'anno duemilaventidue ad ore 09:40, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
ROBOL GIULIA	Vice Sindaca
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori: **Robol Giulia, Previdi Mauro,**

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: GIABARDO ALBERTO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **25/11/2022**
al **05/12/2022**

f.to ALBERTO GIABARDO
Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

La legge n. 120 del 30 Aprile 1999, e successive modificazioni, “*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*”, stabilisce all’articolo 9 che in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda .

Le domande presentate entro il mese di novembre di ogni anno, vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, procede ad inserirli nell’albo degli scrutatori.

Si precisa inoltre che lo svolgimento della funzione di scrutatore prevede una retribuzione economica e che la summenzionata legge statuiva che la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) nominasse gli scrutatori attraverso un sorteggio effettuato tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori.

A seguito infatti dell’introduzione dell’art. 6 della legge n. 95 di data 8 marzo 1989 in seguito sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ulteriormente modificato dalla legge n. 22 del 27 gennaio 2006, si è sancito che ora la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) nomina gli scrutatori per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo, lasciando ogni determinazione in tal senso, alla discrezionalità dei membri della Commissione stessa.

Orbene, senza andare ad incidere sulla discrezionalità di cui gode *ex lege* la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), in virtù di quanto precedentemente esposto, è ugualmente intenzione dell’Amministrazione civica predeterminare a mezzo del presente atto di indirizzo alcuni criteri di selezione per la nomina degli scrutatori, individuati poi dalla Commissione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Ciò si palesa necessario a maggior ragione se si consideri che, allo stato, trovano ancora vigore precedenti criteri fissati all’interno di specifica mozione consiliare, risalente alla fine degli anni Novanta, ed avente ad oggetto “*Mozione in merito alle modalità di formazione degli albi degli scrutatori*”, trasfusi successivamente nella Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rovereto n. 38, di data 5 novembre 2013, recante “*Mozione relativa a – Modifica formazione liste elettorali scrutatori*”, che, in questa sede lo si ribadisce, l’Amministrazione locale ha in intendimento pertanto di aggiornare e superare. Al di là dello specifico ambito tematico in esame infatti l’Ente reputa di dare concreta applicazione al principio secondo cui i diritti e le prerogative del *munus* consiliare, esercitabili tramite interrogazioni, mozioni, interpellanze, sono legati all’espletamento del proprio mandato eppertanto con la durata del medesimo si esauriscono (art. 43 del D.Lgs n. 267/2000- TUEL e per l’ordinamento autonomistico regionale/provinciale l’art. 52, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino/Alto – Adige - Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; in senso conforme poi Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855).

Ciò rende ulteriormente ragione dell’intenzione amministrativa dell’Organo Esecutivo comunale di apportare dei correttivi alla materia in precedenza disciplinata.

I nuovi criteri di selezione individuati sono tesi pertanto principalmente a valorizzare all’interno di coloro i quali risultano iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Rovereto allo stato della consultazione elettorale e/o referendaria i seguenti profili, secondo un ordine di priorità:

- **gli studenti**, nell’ottica del perseguimento dell’aspetto formativo/culturale a cui la

conoscenza ravvicinata ed operativa del processo elettorale può senz'altro contribuire; ciò anche alla luce del percorso di *partnership* intrapreso dall'Amministrazione comunale con alcuni Istituti Scolastici locali, denominato "Progetto di cittadinanza attiva", volto alla didattica nei confronti degli alunni neo-diciottenni di materie inerenti il diritto costituzionale, le basi dell'elettorato attivo, la democrazia ed il diritto di voto più in generali;

- **disoccupati**, sull'assunto che il compenso ricevuto come scrutatore, seppur di non rilevante entità, può costituire per tale categoria una fonte di sostegno reddituale.

Tutto ciò premesso e considerato.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la Legge di data 8 marzo 1989, n. 95, avente ad oggetto "*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*";

vista la Legge di data 21 marzo 1990, n. 53, recante "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*";

vista la Legge di data 30 Aprile 1999, n. 120, e successive modificazioni, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*";

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 13 maggio 2009, pubblicata all'albo pretorio dal 27 maggio 2009 al 26 giugno 2009 ed entrata in vigore il 26 giugno 2009 come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 15 novembre 2011;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 20.04.2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 come modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 26 novembre 2014;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

viste le Deliberazioni della Giunta comunale n. 13 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 76 di data 14 aprile 2022 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024 – parte obiettivi;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Statistica, Marisa Prezzi;
- parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze, Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di valorizzare in sede di individuazione dei criteri di selezione per la nomina dei singoli scrutatori i profili, già in premessa illustrati, e di seguito richiamati, secondo un ordine di priorità, precisando che, ai sensi di legge, la discrezionalità finale spetta comunque alla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.):
 - gli studenti;
 - i disoccupati;
2. di esprimere pertanto atto di indirizzo in tal senso da porre all'attenzione della Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), finalizzato ad accreditare i criteri di selezione per la nomina degli scrutatori così come esposti nel punto antecedente del presente provvedimento, in occasione delle future consultazioni elettorali e referendarie;
3. di promuovere, in sede di assegnazione del singolo scrutatore/scrutatrice al seggio elettorale, il criterio dell'attribuzione all'ambito circoscrizionale di residenza

sull'assunto di incentivare un'efficace sostenibilità ambientale, fermo restando, tuttavia, il principio della rotazione tra una consultazione elettorale/referendaria e l'altra;

4. di dare mandato alla struttura amministrativa competente affinché, come già efficacemente operato nelle passate consultazioni, si prosegua nell'avvisare con sensato anticipo a mezzo *sms* i potenziali scrutatori allo scopo di dichiarare la propria disponibilità in vista dell'evento elettorale;
5. di demandare sempre alla struttura amministrativa competente gli adempimenti conseguenti affinché, in primo luogo, sia promosso, dandone ampia comunicazione e pubblicità, un apposito avviso pubblico in tal senso, destinato al sito istituzionale dell'Ente nonché alle parti espositive del Servizio comunale di riferimento;
6. di trasmettere il presente atto di indirizzo alla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.);
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 104 del 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **06/12/2022**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale